



COMUNE DI FALERNA

(Provincia di Catanzaro)

Piazza Municipio n. 1 –88042 Falerna

Tel. 0968/95002

PEC: protocollo.falerna@asmepec.it

SEGRETERIA

Al Sindaco

Al Responsabile dell' Area Amministrativa

Al Responsabile dell' Area Finanziaria

Alla Giunta Comunale

Al Revisore dei Conti

LORO SEDI

OGGETTO : Relazione ricognitiva del Segretario Comunale in merito alla gestione del contenzioso dal 2022 ad oggi.

La sottoscritta Rosetta Cefalà, Segretario Comunale oggi titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Falerna e Caraffa di Catanzaro, in relazione alla gestione del contenzioso di questo Ente espone quanto segue:

- La scrivente è in servizio presso questo Ente dal 09.03.2022. Sin da subito il Sindaco, avv. Francesco Stella, e la Giunta Comunale, nella sua interezza, hanno rappresentato la necessità di attenzionare, all'interno dell'area amministrativa, il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, caratterizzato, così come riferito, da una molteplicità di fascicoli ognuno corredati da una gran mole di documenti, avendo cura di dare priorità a procedure esecutive immobiliari presso terzi (il Tesoriere comunale)delle quali alcune già in fase di assegnazione, che ponevano il bilancio comunale a rischio;
- La sottoscritta, tenuto conto di quanto rappresentato, sin da subito si è prodigata per approcciarsi con l'attività in essere; il che con molta fatica, in quanto all'interno della struttura organizzativa del Comune, non sono state individuate figure professionali adeguate tali da poter essere di supporto;
- dopo essersi interfacciata con il Responsabile dell'area Finanziaria, al fine di avere contezza delle procedure mobiliari presso terzi , tenuto conto di quanto anticipato dall'amministrazione comunale , è stata avviata l'attività di verifica delle vertenze, ritenute più urgenti, in quanto a rischio di assegnazione .
- Ci si è avvalsi quindi della collaborazione della dipendente Ilva Ottocalli - operatore esperto (ex Cat. B, come del resto la gran parte delle risorse umane dell'Ente) storicamente assegnata all'area amministrativa, e dell'ufficio finanziario, compatibilmente con le altre esigenze di servizio, attenzionando i procedimenti più urgenti, sia quelli pendenti presso il tesoriere che le richieste di pagamento azionate in base a titoli esecutivi , anche reiterate , e dunque a rischio di avvio di ulteriori giudizi con conseguente crescita esponenziale delle spese.

- Dalla disamina dei fascicoli è emersa sin da subito alla scrivente la complessità del contenzioso di Falerna, costituito , come preannunciato da svariati fascicoli dai quali sono emerse alcune peculiarità prima fra tutte è stata riscontrata l'articolazione complessa e lo sviluppo di più gradi di giudizio (I grado, II grado, procedure esecutive , procedure civili di opposizione), afferenti cause delle quali molte risalenti ad oltre 15 anni fa , con identità di soggetti e di titolo , sovente con incarichi a legali diversi nelle varie fasi di giudizio e per altre la continenza caratterizzate oltre che da identità di soggetti e di titolo anche per differenza solo quantitativa dell'oggetto o comunque legate da rapporto di interdipendenza per contrapposizione o alternatività ;
- E' emersa dall'esame della documentazione in atti , compresi i documenti endoprocedimentali una posizione altamente conflittuale dell'Ente che si è spiegata negli anni con contestazioni endoprocedimentali e l'instaurazione di giudizi di opposizione, con argomentazioni pretestuose e strategie processuali meramente dilatorie, tali da rasentare la temerarietà dell'azione e comunque tali da generare nel tempo l'aumento esponenziale dei costi per la stessa lite.
- Altra peculiarità è risultato essere l'avvenuto conferimento di incarichi legali per la difesa tecnica dell'Ente privi di copertura finanziaria, ovvero senza il relativo impegno di spesa per le competenze professionali . A tal riguardo sono pervenuti e continuano a pervenire , specie per giudizi in relazione di giudizi definiti richiesta di pagamento degli onorari da parte dei legali di fiducia, per i quali incarichi , non sono stati rinvenuti agli atti né schemi di disciplinare di incarico ancorché citati negli stessi atti deliberativi né impegni di spesa, né prenotazioni di spesa registrare in bilancio , come da controllo effettuato in sinergia con l'Ufficio Finanziario. Per siffatte fattispecie , si è ritenuto opportuno avviare con i professionisti un confronto teso ad addivenire ad un accordo transattivo per gli incarichi ricevuti , onde poter oggi procedere all'impegno di spesa e alla liquidazione .
- Di fronte al marasma generale di siffatta attività, la scrivente ha suggerito all'Amministrazione Comunale di potersi avvalere di un supporto legale quantomeno per un determinato periodo onde poter effettuare efficacemente, pur nella consapevolezza di intraprendere un percorso non a breve scadenza né tanto meno semplice, la ricognizione del contenzioso e dunque procedere all'analisi prognostica del rischio soccombenza al fine di aggiornare oggettivamente e obiettivamente il fondo rischi legali.
- L'Amministrazione Comunale, in accoglimento di tale suggerimento, con delibera di C.C. n. 33/2022 ha approvato un programma di incarichi di collaborazione. Tra questi l'incarico di una collaborazione professionale di un legale, per l'appunto, finalizzata alla ricognizione del contenzioso.
- In virtù di quanto sopra è stata avviata una concreta azione amministrativa tesa a contenere il più possibile le spese in materia di contenzioso giudiziale e stragiudiziale con azioni trasversali coinvolgenti tutti gli uffici (amministrativo , tecnico , finanziario e polizia municipale) , ponendo fine a contenziosi sorti e impedendo il sorgere di nuovi contenziosi .
- All'uopo, fatta eccezione per pagamenti di somme previamente impegnate in bilancio , si è proceduto con gli istituti del riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 193 e 194 del D.lgs. n. 267/2000 e della transazione ex art. 1965 c.c.

A questo proposito si ritiene utile fare espresso richiamo alla normativa e alla giurisprudenza contabile afferenti le posizioni debitorie dell'Ente , caratterizzate da partite contabili non autorizzate , riconducibili agli strumenti normativi richiamati e segnatamente :

1. IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO

Gli articoli 193 e 194 del D.Lgs. disciplinano il riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturito da acquisizione di beni e servizi senza un preventivo impegno di spesa registrato sul competente capitolo di bilancio e dunque in violazione del principio contabile allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011. Il Ministero dell'Interno F.L. con circolare n. 21/1993, ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente (...) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali".

L'art. 194 del TUEL prevede, come atto propedeutico all'inserimento del debito fuori bilancio nell'ambito della contabilità dell'ente locale, il riconoscimento della legittimità dello stesso, da effettuarsi "Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità".

L'art. 193 del TUEL, rubricato "Salvaguardia degli equilibri di bilancio", al comma 2 sancisce che "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: (...) b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194; (...)". Il comma 3 del medesimo articolo prevede inoltre che, a tali fini, possano essere "utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale", "fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2". Quest'ultima disposizione stabilisce che "Per il pagamento [dei debiti fuori bilancio] l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori".

Ne consegue che l'organo assembleare, i revisori, nonché la Corte dei conti - a cui andranno trasmessi il verbale della deliberazione e tutti gli allegati - verificheranno l'effettiva utilità e arricchimento dell'Ente conseguita nell'ambito dell'espletamento di una delle funzioni di competenza.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 21/2018 pronunciandosi sulla richiesta di parere presentata dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e richiamando la sentenza n. 11/2018/EL delle Sezioni Riunite, sul postulato dell'art. 194, evidenzia che "Il comma 1 dell'art. 194 TUEL individua le fattispecie in cui il debito fuori bilancio è riconoscibile. Il riconoscimento da parte del Consiglio, per costante giurisprudenza della Cassazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, n. 15050/2018) è costitutivo dell'obbligazione. Se il riconoscimento riguarda obbligazioni "scadute", nel senso che il creditore può esigere immediatamente il pagamento in quanto la prestazione è già stata interamente eseguita, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto, secondo quanto precisato dal punto 9.1 del principio contabile di cui all'all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011. Se il riconoscimento riguarda prestazioni che ancora non sono state completamente effettuate, e quindi il pagamento del prezzo non è esigibile o lo è solo parzialmente, potrà essere imputato all'esercizio in corso solo la quota esigibile, mentre la restante parte sarà imputata alle scadenze previste", quindi enuncia i seguenti principi di diritto:

1. *"Ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194 comma 1, del TUEL ed*

il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193 comma 3, e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico.

2. Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all'esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento. Per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l'accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai sensi dell'art. 194, comma 2, del TUEL, a condizione che le relative coperture, richieste dall'art. 193, comma 3, siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.

3. Nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere impegnata ed imputata tutta nell'esercizio finanziario in cui il debito scaduto è stato riconosciuto, con l'adozione delle conseguenti misure di ripiano."

In alternativa all'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio, l'Amministrazione potrebbe decidere di accordarsi con la controparte, utilizzando lo strumento della transazione di cui all'art. 1965 c.c. .

2. LA TRANSAZIONE

La transazione, previo accordo con il creditore, di cui all'art. 1965 e segg. Del cod. civ. è uno strumento negoziale in funzione deflattiva del contenzioso che cerca di prevenire o porre fine a liti, sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria, tutelando l'interesse pubblico, a condizione che vengano rispettati i principi di razionalità, di logica, di convenienza e di correttezza gestionale. Essa deve avere ad oggetto "diritti disponibili" (art. 1966 comma 2 c.c.) e determina una rinnovazione del titolo.

La Corte dei Conti si è consolidata nel ritenere pienamente ammissibile il ricorso a tale strumento, ove risulti conveniente per l'Amministrazione, anche in riferimento a fattispecie rispetto alle quali non sia legislativamente previsto il tentativo obbligatorio di mediazione. Occorre, tuttavia, la massima prudenza da parte dell'ente, nonché una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso.

Si richiamano a riguardo :

1. la Decisione n. 9/2022, del 15 dicembre 2021 della Corte dei Conti dell'Umbria, Sezione Giurisdizionale di Perugia che ha precisato *"costituisce danno erariale non addivenire a una transazione palesemente vantaggiosa. Tale danno va determinato in misura pari alla differenza tra il costo complessivo sostenuto per la soccombenza e quello che sarebbe derivato dalla conciliazione"*, posto che come è sindacabile la scelta di addivenire a una transazione palesemente svantaggiosa per l'amministrazione, altrettanto sindacabile è la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa, in applicazione del principio generale in base al quale il limite all'insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione risiede nella *"esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici"*;
2. la deliberazione n. 199/2023 della Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Emilia-Romagna che effettua un'importante ricognizione dei principi fondamentali valevoli in materia di transazioni degli enti pubblici. In particolare, il Collegio richiama alcuni principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte dei Conti (v. *ex multis*, Sezione Controllo Regione Lombardia deliberazione n. 80/2017/PRSE; Sezione Controllo Regione Lombardia

deliberazione n.1116/2009/PAR; Sezione Controllo Regione per l'Umbria deliberazione n.123/2015/PAR), secondo cui :

- *anche gli Enti pubblici possono di norma transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c.;*
- *i limiti del ricorso alla transazione da parte degli Enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto (ovvero posizioni giuridiche soggettive disponibili ex art. 1966 c.c., suscettibili di essere estinte in forma negoziale), e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica Amministrazione. È nulla, dunque, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite sono sottratti al potere dispositivo delle parti: sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli Enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla finalizzazione dell'attività all'interesse specificamente intestato all'Ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa;*
- *Si è dunque osservato che la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa e, come tutte le scelte discrezionali, non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;*
- *occorre quindi una valutazione (anche economica) del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e spese sostenute (con l'ulteriore effetto che la violazione dei criteri di economicità e di efficacia assume specifico rilievo nel giudizio di responsabilità);*
- *una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso (in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali);*
- *un approfondimento degli interessi in gioco, che sia stata preceduta da una diligente istruttoria procedimentale, dal parere favorevole degli organi interni in ordine alla copertura finanziaria dell'operazione, nonché dal parere dell'avvocatura interna all'amministrazione (ove presente);*
- *gli accordi transattivi delle pubbliche amministrazioni devono, dunque, rispondere a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, e essere idonei a conseguire un risparmio di spesa".*

Una delle problematiche affrontate dalla corte di conti in merito agli accordi transattivi è la necessità o meno del parere preventivo dell'Organo di Revisione Contabile .

La Magistratura contabile ha precisato che l'Ente Locale deve richiedere il parere all'Organo di Revisione che deve tener conto dei seguenti criteri: ammissibilità della transazione della procedura; competenza ad autorizzare; dimostrazione della convenienza; corretta imputazione e finanziamento della spesa. (cfr. SRC Piemonte n. 344/2013/PAR – SRC Lombardia n. 1116/2009/PAR); correttezza

Detto parere è riferito precipuamente alle transazioni di competenza del Consiglio comunale, in ragione del combinato disposto normativo di cui all'art. 42 che elenca tassativamente le competenze dell'organo assembleare, art. 194 c. 2 lett. e) e 239 c. 1 lett. b) n. 6 Tuel, che afferma la

competenza del Collegio dei revisori nelle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni tramite l'emissione di un parere obbligatorio. La Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte con delibera 345/2013 ha infatti rappresentato che " *al fine di individuare i casi nei quali l'Organo di revisione deve esprimere il proprio parere, è la competenza consigliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione e non la natura di quest'ultima. In altri termini, non è rilevante se l'Ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale quanto se in ordine all'atto conclusivo del procedimento debba pronunciarsi o meno il Consiglio comunale*>>:

Diverso, invece l'orientamento della Corte di Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna che con la *deliberazione n. 129 del 12 settembre 2017*, ha precisato che il parere dell'organo di revisione contabile debba essere richiesto anche per accordi transattivi di competenza della Giunta Comunale quando le stesse sono di particolare rilievo, o relative a controversie di notevole entità.

Fatta la necessaria premessa di diritto di cui sopra, si evidenzia che in questo Ente nel periodo cui si riferisce la presente relazione ha fatto ricorso all'uno e all'altro istituto.

In particolare per procedimenti esecutivi definiti con l'assegnazione di somme da parte del Giudice dell'Esecuzione, si è dovuto necessariamente ricorrere all'istituto di cui all'art.194 del TUEL, con il riconoscimento di debiti fuori bilancio, onde regolarizzare le partite contabili definite dal Tesoriere Comunale.

Per procedimenti giudiziali pendenti, valutati ad alto rischio di soccombenza del Comune o definiti con provvedimenti esecutivi, si è cercato di addivenire ad accordi bonari con le controparti, al solo esclusivo fine di conseguire risparmi di spesa per l'Ente in presenza dei presupposti di legge, per come ampiamente esplicitati dalla Magistratura contabile.

Ne è conseguita, a fine anno 2022, la chiusura in via transattiva di svariati procedimenti di cui all'allegato 3), con un risparmio economico per l'Ente di € 450.000,00 a fronte delle domande pervenute da parte dei creditori, procedimenti dei quali alcuni risalenti almeno agli anni 2008/2009 ed alcuni anche anteriori.

In esecuzione di tale programma, nel mese di marzo 2023, in esecuzione del programma di collaborazione professionale approvato per il triennio 2022/2024 con delibera di C.C. 33/2022, previo procedimento ad evidenza pubblica mediante valutazione dei curricula, è stato effettuato il conferimento dell'incarico all'avv. Francesco Carnovale Scalzo con studio in Lamezia Terme per dieci mesi, il quale ha supportato l'Ente nella ricognizione dei fascicoli, sempre secondo il principio della priorità degli stessi in ragione di imminenti notifiche di atti, sentenze o comunque titoli, che avrebbero comportato per l'Ente un aggravio di spese.

E' stata effettuata la ricognizione, come da relazione acquisita in atti **Allegato n. 1**) con la ricostruzione di n. 10 faldoni, contenenti ciascuno diversi fascicoli comprendenti n.142 giudizi, individuati quali quelli ritenuti più urgenti.

Nel 2023, in ossequio alla deliberazione di CC n. 33/2022, si è proceduto nella stessa direzione già avviata nel 2022, con riconoscimenti di debiti fuori bilancio in conseguenza, come già detto della definizione di procedimenti esecutivi immobiliari presso terzi, con l'assegnazione di somme da parte del G.E. e relativi pagamenti effettuati dal Tesoriere, da qui la necessità di effettuare la regolarizzazione delle carte contabili ai sensi dell'art. 194 del TUEL. Analogamente sono stati approvati e stipulati accordi transattivi, ex art. 1965 del c.c. anche in presenza di titoli esecutivi (es. decreto ingiuntivo non opposto nei termini) con l'unico scopo di far conseguire all'Ente risparmi di spesa.

Nel 2024 l'Ente si è determinato di proseguire con l'attività di supporto, sempre a seguito di procedura ad evidenza pubblica, affidando l'incarico (all'avv. Muraca per 10 mesi, con l'obiettivo principe di creare una banca dati del contenzioso da aggiornare continuamente. Sono state pertanto definite le procedure evidenziate nell'allegato 3 , come da relazioni in atti (Allegati nn. 2 e 3);

Anche nel 2025, avendo come obiettivo principale la siffatta materia, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 18.02.2025 ha approvato il programma delle collaborazioni professionali per il triennio 2025/2027 , prevedendo esclusivamente l'incarico di consulenza per la prosecuzione dell'attività di ricognizione del contenzioso non ancora terminato, deducibile da quanto detto inizialmente ovvero della mole e complessità del contenzioso in essere di questo Comune. L'incarico è stato rinnovato con decorrenza 6.5.2025 (contratto di pari data REP n. 8/2025 S.P.)per anni tre con scadenza 31.12.2027 ,in correlazione con il programma di collaborazione , del bilancio pluriennale e del DUP riferiti al medesimo triennio 2025/2027.

Sicuramente l'attività di ricognizione insieme a quella sinora intrapresa ha portato buoni frutti, non solo perché ha fatto conseguire ingenti economie, attraverso la definizione di procedure che avrebbero potuto essere definite già in passato, magari con ulteriori risparmi per l'Ente, ma anche perché si sono articolate per lo stesso oggetto vari gradi di giudizio, con una intersecazione tra di loro, tale da far comportare solo un ingente lievitamento dei costi a carico del Comune.

Al contempo è stato limitato il nascere di contenzioso, attraverso una oculata gestione di vertenze stragiudiziali, alcune attinenti ad azioni di risarcimento danni ex art. 2043 e 2051 del Codice Civile, dove con un'articolata attività istruttoria della Polizia Municipale nel 2023, su supporto del Segretario Comunale, che ha fornito indirizzi e canoni relativi, sono state contestate alcune richieste ed al contempo sono stati definiti procedimenti stragiudiziali con un lavoro certosino di ricostruzione degli atti finalizzati all'istruttoria, al fine di eliminare ogni dubbio sulla fondatezza della richiesta e quindi determinarsi con esattezza sul quantum, che diversamente avrebbero generato contenziosi con probabile rischio di soccombenza per l'Ente.

A dimostrazione di quanto sopra evidenziato vi è che già dal 2023 sono state resettate pressochè tutte le azioni esecutive a carico dell'Ente , di cui alcuni risultanti allo stadio finali presso il G.E. , tanto che dall'anno 2024 ad oggi non risultano essere stati notificati né atti di precetto né atti di pignoramenti mobiliari presso terzi/ immobiliari.

La caratteristica dei casi di contenzioso di questi anni, fa trasparire il fatto che per lo più trattasi di contenzioso avviato dalle controparti in cui il Comune si è dovuto costituire per tutelare le sue ragioni, anche per far valere una posizione già di per sé favorevole in primo grado. Così pure l'Amministrazione si è determinata di costituirsi parte civile in giudizi penali , con esclusione solo di n. 2 procedimenti ad oggi .

Altra problematica che l'Ente ha dovuto affrontare è il rimborso di spese legali in procedimenti penali, sostenute da dipendenti, Segretario Comunale ed ex Amministratori. Alcuni procedimenti si sono definiti con l'archiviazione o con l'assoluzione delle controparti, per le quali esisteva una delibera di gradimento per alcuni mentre per altri no. La definizione è stata effettuata sulla base dell'art. del CCNL per quanto riguarda i dipendenti e il Segretario Comunale per analogia e sulla base dell'orientamento della giurisprudenza, per quanto riguarda il rimborso ad ex amministratori. Preme evidenziare tuttavia che la fase di rimborso ha comportato un'istruttoria abbastanza complessa, con la quale sono stati rispettati non solo stati i presupposti di legge, ma acquisiti gli atti inerenti il rispetto dei minimi tariffari, la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ogni altro presupposto di legge posto alla base, per dimostrare l'assenza di conflitto di interessi e anche ex post.

Correlazione con il PTPCT

La presente relazione è in stretta correlazione con il vigente piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023/2025, approvato con delibera 54/2023, confermato con integrazione per l'anno 2024 e altresì per l'anno 2025, confluito nella sezione 2.3 "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025/2027, approvato con delibera di GC n. 50/2025.

Ed invero , la stessa avente valenza riepilogativa generale , unitamente alle relazioni intermedie redatte per gli anni 2022- 2023 e 2024 richiamate (ALLEGATI NN. 1, 2, 3 E 4) rientra nell'ambito delle attività di prevenzione dei rischi corruttivi, nell'accezione più ampia di "prevenzione di rischi di *mal amministrazione*" ovvero quegli atti o fatti che posti in violazione dei principi di correttezza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, arrecano danni all'immagine e danni economici all'Ente.

L'attività del contenzioso rientra tra le attività ad alto rischio corruttivo sia nel PNA 2015 e successivi aggiornamenti.

Di conseguenza dal 2023 nel richiamato PTPCT, proposto dal sottoscritto Segretario comunale nella precisa qualità di responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza di questo comune, giusto decreto sindacale n. del si è proceduto alla mappatura dei procedimenti afferenti il contenzioso e altresì all'individuazione delle misure di contrasto dei rischi come di seguito:

- a. ricognizione delle liti pendenti giudiziali e stragiudiziali , con la ricostruzione dei fascicoli cartacei , l'acquisizione di reportistica sistematica per conoscere lo stato delle vertenze in essere e l'esito prognostico del rischio soccombenza ;
- b. creazione di una banca dati del contenzioso da aggiornare sistematicamente previa reportistica dei legali di fiducia valutando anche le linee difensive dell'Ente per contrastare l'insorgenza di nuove liti e/o definire , previo parere del patrocinatore incaricato per la difesa tecnica dell'Ente, ove possibile giudizi in corso di causa , per i quali sia ravvisabile un rischio soccombenza certo o alto;
- c. conferimento degli incarichi legali sulla base di una disciplina regolamentare e costituzione di un elenco di professionisti cui conferire incarichi per la difesa tecnica : ed Invero è stato approvato da questa Amministrazione su incipit del Responsabile dell'anticorruzione, il Regolamento per il conferimento degli incarichi legali approvato con delibera n. 40/2022, in cui sono inserite le varie sezioni di attività legale e in esito al quale è stata effettuata un avviso di manifestazione di interesse per formare un elenco di avvocati (2023 e 2024), che allo stato comunque risulta molto limitato e che si ritiene debba essere nuovamente aperto, al fine di implementarlo.

Nel regolamento è prevista comunque la possibilità che la pubblica amministrazione, in base al singolo giudizio instaurando o da instaurare, possa anche procedere all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale, fuori dall'elenco dei professionisti, stante , in funzione del conseguimento del risultato, tenuto conto del carattere fiduciario dell'incarico di difesa tecnica già discendente dal D.lgs 50/2016 e così oggi dall'attuale D.lgs 36/2023;

- d. diagnostica del rischio soccombenza, secondo il presunto esito del giudizio in soccombenza certa, soccombenza probabile, quindi rischio soccombenza alto, soccombenza possibile, rischio soccombenza medio, soccombenza remota con rischio soccombenza zero.

Nesso funzionale tra la valutazione del rischio soccombenza e l'accantonamento del fondo rischi contenzioso:

la diagnostica del rischio soccombenza , secondo la valutazione dello stato del giudizio a cura dell'avvocato difensore dell'Ente è funzionale all'aggiornamento degli accantonamenti del " fondo rischi contenzioso " e dello stanziamento " Passività pregresse" del bilancio comunale , nel rispetto dei principi della contabilità armonizzata di cui all'allegato 4.2 del D.LGS 118-2011, tesi a garantire in qualsiasi momento gli equilibri di bilancio.


ANALISI PROGNOSTICA DEL CONTENZIOSO E FONDO RISCHI LEGALI

Nel merito dell'attività svolta preme evidenziare che nell'ambito delle politiche di prevenzione della corruzione , appare di fondamentale importanza effettuare l'analisi prognostica del rischio soccombenza di cui alla lettera d) del periodo che precede in conformità al PNA 2015- determinando in

via preliminare ed astratta i criteri generali in base ai quali quantificare per ciascun rischio stimato l'ammontare dell'accantonamento sul bilancio, sia per consentire all'organo di revisione contabile di pronunciarsi sulla congruità degli accantonamenti avendo a riferimento parametri predeterminati, sia anche per prevenire i rischi di "cattiva amministrazione", rispetto alla tutela del valore costituzionale dell'equilibrio di bilancio.

L'accantonamento a fondo rischi a contenzioso, di cui art. 167 comma 3 Tuel, deve essere fatto tenendo conto del rischio di soccombenza rapportato anche alla tipologia di causa:

- causa civile
- causa tributaria
- causa del lavoro
- causa amministrativa
- causa urbanistica
- altro



Occorre fare attenzione anche alle cause tributarie. Se a seguito di un avviso di accertamento tributario il contribuente presenta ricorso in Corte di Giustizia tributaria, il Comune deve spostare l'accantonamento da FCDE a fondo rischi contenzioso e aumentare l'accantonamento (il rischio non è il mancato pagamento, bensì la cancellazione della pretesa tributaria).

La norma richiamata dispone:

"E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo".

I principi contabili applicati di cui All. 4/2 Dlgs 118/2011 e s.m.i. rilevano:

" nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla

base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza .

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti". il Principio contabile 4.2. del D.Lgs. n. 118/2011 non individua tuttavia criteri per la stima del rischio né quelli per la quantificazione dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso.

La Corte dei Conti, è intervenuta più volte in materia specificando che " i criteri di determinazione della misura dell'accantonamento debbono ispirarsi al principio della congruità, inteso in duplice senso: da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione corrente risorse in misura superiore al necessario."

In particolare La Magistratura contabile ha chiarito che " la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell'ente e monitorata dall'Organo di revisione, al quale incombe l'onere di attestarne la congruità. La violazione di detti obblighi induce la Sezione a richiamare l'ente e l'Organo di revisione al rispetto formale dei suddetti obblighi e in proposito, il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in

decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero" (cfr. *La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera 254/2021; Corte Conti Emilia Romagna, delibera 27/2023*).

Stante le indicazioni della magistratura contabile, appare doveroso per completezza di lettura soffermarsi sui principi e standard nazionali ed internazionali elaborati dall'**Organismo Italiano Contabilità (OIC) - Ente preposto alla definizione e all'aggiornamento dei principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci aziendali in Italia**, di cui all'OIC 31 e allo IAS n. 37 menzionati, che definiscono l'omologo concetto di passività potenziale, prevedendo - in coerenza con il dato testuale del principio contabile 4/2, "l'obbligo di accantonamento al fondo rischi solo in presenza di un rischio di soccombenza stimato almeno probabile ove "è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziari o transattivi delle liti in corso".

I principi contabili dell'OIC evidenziano che l'estensore del bilancio deva stimare se la circostanza che l'ente verrà condannato sia: Certa, Probabile, Possibile o Remota utilizzando la più ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze attraverso pareri di legali ed esperti, dei dati relativi all'esperienza dell'impresa e della giurisprudenza in casi simili, alle decisioni che l'ente sta valutando da adottare, dalla cui analisi discende la classifica degli eventi futuri come:

1. certi, presenza di sentenza di condanna esecutiva, sebbene non ancora definitiva;
2. probabili, quando il loro accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;
3. possibili, con grado di accadimento inferiore al probabile;
4. remoti, quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi.

In ragione dei su richiamati principi, ne consegue che :

- **in presenza di eventi certi** (sentenze di condanna di primo grado emesse dal giudice civile o amministrativo, decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi sebbene opposti, ordinanze ex art. 186-ter cpc, ecc..) l'ente non può limitarsi ad accantonare le risorse ma deve provvedere a riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel stanziando in bilancio le risorse occorrenti, eventualmente distribuendole a seguito di un piano di rateizzazione previamente concordato con i creditori, secondo le indicazioni di orientamento della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 21/2018 e tenuto conto delle modifiche apportate dal DL 104/2020;

- **in caso di passività probabili**, la somma da accantonare può essere determinata, escluso l'accantonamento del 100% in quanto contrario alla logica del rischio e della tutela dell'equilibrio di bilancio, sulla base di coefficienti correlati ad una scala di valori della probabilità, all'interno di un "range" stimato tra un minimo ed un massimo in base alla motivata ponderazione degli elementi fattuali e giuridici

della concreta fattispecie, da effettuare a cura dell'avvocatura civica ovvero dei legali esterni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247 del 2012 e smi;

La Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Veneto, con recentissima Delibera n.144 del 13/10/2022, ha evidenziato, in senso conforme alla posizione della Sezione regionale di controllo per le Marche con la pronuncia n. 43/2022/PRSE, che l'accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, costituisce adempimento obbligatorio da effettuarsi in misura congrua rispetto al contenzioso pendente, o in fieri. La corretta determinazione del fondo rischi contenzioso è, dunque, da considerarsi essenziale per garantire, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di "procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'organo di revisione".



In particolare l'OIC specifica che:

1. un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile piuttosto che il contrario (cioè non meramente eventuale), in base a motivi ed argomenti oggettivi e attendibili, ma non certi. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente. Nella prassi, tale ipotesi ricorre quando la probabilità che il fatto si verifichi è maggiore della probabilità che non si verifichi (un 51% che si verifichi contro un 49% che non si verifichi).
2. Un evento è possibile quando dipende da un'eventualità che può o meno verificarsi; ossia il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta quindi di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di sopravvenienza, cioè la probabilità che il fatto non si verifichi è maggiore della probabilità che si verifichi (un 51% che non si verifichi contro un 49% che si verifichi).
3. Un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ossia, potrà accadere solo in situazioni eccezionali. Nella prassi, tale ipotesi ricorre quando la probabilità che l'evento si verifichi è stimata nella misura inferiore al 10%.

Precisa altresì, che se l'onere o la perdita risultano di ammontare determinato o determinabile con sufficiente ragionevolezza, vi è: obbligo dell'iscrizione del fondo con relativo stanziamento. L'accantonamento a fondo deve essere effettuato nell'esercizio in cui si verifica l'evento che dà luogo al sorgere del rischio od onere che avrà manifestazione futura. Qualora il rischio o l'onere dovessero concretamente verificarsi, il fondo potrà essere "utilizzato", rilevandone quanto necessario a coprire la perdita.

Secondo la magistratura contabile, tenuto conto dei principi contabili dell'OIC sopra esplicitati, l'Ente è chiamato a effettuare la classificazione analitica delle passività potenziali del Comune, distinguendole tra **debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto**, secondo i seguenti principi:

- **il debito certo** - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva o comunque titolo esecutivo ma momentaneamente sospesi ex lege;
- **la passività "probabile"** - indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza;

- la passività "possibile" è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Posto quanto sopra, nel merito dell'attività ricognitoria di questo Ente, tenuto conto dei fascicoli esaminati nel complesso, previa analisi congiunta con l'avv.to Muraca che supporta l'ente nella ricognizione del contenzioso, **fatta salva l'alea del giudizio e tenuto conto della valutazione prognostica di rischio fornita dai legali esterni e di fiducia, si deve porre particolare attenzione ai** giudizi pendenti ritenuti più importanti in ragione del valore della causa di cui uno a rischio certo di soccombenza e n. 2 ad alto rischio di soccombenza, per i quali i tentativi di bonario componimento non sono andati a buon fine, conseguentemente si rende necessario attenzionare ed aggiornare il fondo rischi legali in ragione del valore presunto di rischio soccombenza, come di seguito riportati:

Vertenze Rischio soccombenza certo e alto

1. Vertenza Comune di Falerna / Ditta Alfano Luce s.r.l. - rubricata al Reg. Gen. n. 439.2014 promossa avanti il Tribunale di Catanzaro da Alfano Luce srl il cui credito risulta essere, salvo errori e giusto report di pari contenuto inviato nell'anno 2023 e 2024 dall'avv. Gabriele Ruffino, ammontante nel complesso ad € 532.012,73: per la posizione indicata si evidenzia che il credito è stato aggiornato in quanto per un sicuro refuso era stato indicato nel report precedente del contenzioso dei legali esterni (al 10.12.2023) finalizzato ad aggiornare il fondo rischi legali, come ammontante ad € 60.000,00: **la probabilità di soccombenza ammonta al 51%** e pertanto l'importo aggiornato ammonta ad € 271.326,49;

2. Sige rubricata al Reg.Gen. n. 1112.2019 Corte Appello di Catanzaro del valore di €16.907,58: per la predetta causa è intervenuta la sentenza n. 604/2025 con esito favorevole dell'appello avverso la sentenza n. 118/19 del Trib. di Lamezia che vedeva soccombente il Comune di Falerna nel giudizio di opposizione RG 491/13 a d.i. n. 56/13 RGAC 1980/12, ingiunzione per la quale l'Ente avrebbe dovuto pagare a Sige Impiantistica generale, la somma di € 16.907,58 oltre interessi, spese ed onorari.

La Sentenza n. 604/25 della Corte di Appello di Catanzaro così ha deciso: <<Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 118/2019 del Tribunale di Lamezia Terme, revoca il decreto ingiuntivo n. 56/2013 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 29.01.2013>>. La probabilità di soccombenza ammonta al 50% e pertanto l'importo aggiornato ammonta ad € 8.453,79, stante la possibilità che ancor prima dello spirare dei termini, controparte possa ricorrere in Cassazione.

3) Vertenza Comune di Falerna / SIGE s.r.l. - rubricata al Reg. Gen. n. 1736/2012 - promossa avanti il Tribunale di Lamezia Terme - dal Comune di Falerna contro SIGE s.r.l. ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 343/2012 emesso il 10.07.2012 - valore € 114.400,49 oltre spese legali: il Trib. Lamezia Terme con sentenza n. 903/2024 ha rigettato l'opposizione confermando il DI n. 343/2012 con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 114.400,49 oltre spese legali ed interessi di mora. Non sono andati a buon fine i tentativi di componimento bonario in corso di causa.

Rispetto alla predetta sentenza il legale di Fiducia, avv. Pasquale Piraino, con report del 17.10.2024 prot. 0023724, ha sconsigliato "vivamente" di proporre appello avverso la sentenza, non sussistendo elementi di censura da sottoporre al Giudicante avuto riguardo all'istruttoria resa prima del suo subentro quale nuovo difensore. L'importo di cui al DI n. 343/2012 è di € 114.400,49 che in ragione degli interessi moratori decorrenti dal 29.03.2011 è rivalutato ad oggi, 20.06.2025, ad € 256.313,82. La SIGE vanta ancora le spese legali intervenute per la fase monitoria e di merito che ammontano rispettivamente ad € 2.652,68 ed € 20.577,97 compresi accessori di legge. Il Rischio soccombenza è pertanto certo, in ragione della sentenza esecutiva. L'ammontare della soccombenza è pari a presunte 279.544,47 (OMNIA) per cui si dovrà procedere con il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, ed al contempo esperire un ulteriore tentativo di addivenire ad una soluzione transattiva onde conseguire un possibile risparmio di spese.

4. Vertenza Comune di Falerna/ società ScamarSrl - Tribunale di Lamezia Terme iscritta al n. 1465/2018 RGAC – opposizione a decreto ingiuntivo n. 335/2018. Con ordinanza del 16/4/2019 il G.O. concedeva la provvisoria esecutività del suddetto decreto ingiuntivo in quanto, si legge nel provvedimento, l'opposizione non appare fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione favorevole per l'opponente e che il credito azionato dalla parte opposta risulta, allo stato, comprovato dai documenti allegati (fra cui contratto di appalto, fatture, registro presenze e documenti di trasporto). In forza della provvisoria esecuzione, il titolo veniva azionato mediante procedura esecutiva rispetto al quale il Comune ha provveduto con un riconoscimento debito fuori bilancio derivante da esecuzione ordinanza di assegnazione somme n. 958 del 25.03.2024 in esito alla Procedura esecutiva n.271/2022 RGC in esecuzione del Decreto Ingiuntivo 335/2018 in favore della ditta ScamarSrl.

Il rischio soccombenza della causa di merito deve essere pertanto indicata con il grado di probabilità, pari dunque al 51% stimato in presunte € 16.320,00.

5. Vertenza Falvo Peppino/ Comune di Falerna REG. Gen. 1363/2023 Tribunale di Lamezia Terme. La causa ha per oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all'avvio del procedimento amministrativo teso alla chiusura dell'attività di agenzia di Affari denominata OF Sant'Antonio Sas di Mastroianni Pietro & C. Ai fini della prova del danno viene offerta in atti la perdita di utile riferita alla quota societaria del sig. Falvo Peppino pari ad € 9.146,77 oltre al danno derivante dalla perdita dell'entrata economica dello stipendio pari ad € 1.000,00 mensili che avrebbe ricevuto se non fosse intervenuta la risoluzione del rapporto a causa del provvedimento amministrativo censurato. la prossima udienza è fissata al 18.11.2026

Il rischio di soccombenza è ascrivibile a quello della probabilità, valutato pertanto in presunte € 13.000,00.

VERTENZE rischio soccombenza medio / basso sono:

1. Vertenza PANDORA GREEN IPF SRL / COMUNE DI FALERNA - GIUDIZIO REG. GEN. N. 1568/2023 - SEZIONE N. 1 AVANTI AL TAR CALABRIA - CATANZARO – ricorso per motivi aggiunti notificato in data 08.01.2024, (DELIBERA DI G.C. N. 11 DEL 23/01/2024 incarico avv. Demetrio Verbaro), per il quale non risulta essere stata fissata ancora l'udienza. **Rischio soccombenza basso.**
2. Vertenza PandoraGreen s.r.l. / Comune di Falerna - Reg. Gen. 156/2024 Tribunale di Lamezia Terme ad oggetto " opposizione a decreto ingiuntivo n. 2/2024 DEL 02/01/2024

– valore € 440.608,51 (DELIBERA DI G.C. N. 12 DEL 23/01/2024 incarico avv. Demetrio Verbaro) , per il quale il Giudice adito , ha emesso ordinanza di rigetto della provvisoria esecutività:

Rischio di soccombenza Basso stimato al 5%;

3. Vertenza Ditta Sammarco Costruzioni Generali / Comune di Falerna -Appello promosso presso la Corte di Appello di Catanzaro avverso la sentenza favorevole per il Comune n. 585.2024 (Trib. Lamezia Terme), promosso dalla ditta Sammarco Costruzioni Generali srl in tema di appalti ed ammontante ad € 758.520,84: la somma su indicata fa riferimento a tutte le voci e richieste avanzate in via principale nell'atto di citazione. **Il rischio soccombenza è remoto** ma il valore della causa impone una attenzione particolare motivo per il quale sarà cura dell'ufficio acquisire i report della causa stante il deposito dell'Appello Incidentale e della valutazione sommaria che la Corte farà nell'ex udienza filtro . L'Ente ha conferito incarico per la difesa tecnica nel giudizio detto all'avv. Gennaro Palermo (delibera di G.C. n. 35 del 25.02.2025) ;
4. Vertenza Costruzioni Dondi S.P.A. e IBI s.r.l. / Regione Calabria , Presidenza Consiglio dei Ministri , Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture , lavori pubblici e mobilità della Regione Calabria, Comune di Falerna + altri – Promossa avanti la Corte di appello di Catanzaro avverso la sentenza parziale e non definitiva n. 2081/2024 del 05.11.2024 resa dal Tribunale Ordinario di Catanzaro nei giudizi riuniti R.G. n. 4198/2016 e R.G.2242/2017 , avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle somme per il servizio di depurazione effettuato nel periodo 2004-2026 e 2007 . Somma dovuta dal comune di Falerna € 238.693,09.

Con la menzionata sentenza parziale e non definitiva << è stata rigettata l'azione contrattuale e l'azione di ingiustificato arricchimento proposte da parte attrice nei confronti dei Comuni , compreso il comune di Falerna , ritenendola infondata per mancanza del titolo contrattuale che obbliga i comuni nei confronti dell'ATI , sull'assunto che “ i comuni convenuti , tra i quali il Comune di Falerna non sono parti né del contratto del 15.02.2006, né della scrittura aggiuntiva del 09.08.2006 che risultano invece stipulati tra l'ATO e2 di Catanzaro e l'ATI Dondi- IBI , per cui i suddetti accordi non possono produrre alcun effetto nei confronti dei comuni per il noto principio di relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c. (pag. 30 sentenza)”>>.

Il Comune si è determinato di costituirsi in giudizio con deliberazione di G.C. n. 88 del 10.06.2025 individuando l'avv.to Pasquale Francesco Piraino con studio in Amantea quale legale per la difesa tecnica al fine di far valere la sua estraneità al rapporto contrattuale così come rilevato dal Giudice di 1° grado.

Avuto riguardo all'intervenuta sentenza nel primo grado il rischio soccombenza è ascrivibile alla possibilità (Possibile /medio) con percentuale stimata al 50% pari ad € 119.346,54.

La presente relazione , con gli allegati in calce richiamati , vine inoltrata al Sindaco , ai Componenti della Giunta Comunale ,al Responsabile dell'Area Finanziaria e al Revisore dei Conti , per quanto di rispettiva competenza .


Falerna li, 23.06.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa ROSETTA CEFALA'

Si allegano alla presente relazione :

1. Relazione ricognizione contenzioso anno 2022 del Segretario Comunale .(allegato 1).
2. Relazione ricognizione contenzioso anno 2023 redatta e prodotta agli atti dall'avv.to Francesco Carnovale Scalzo – Collaboratore di supporto dal 10.3.2023 al 10.1.2024 (allegato 2)
3. Relazione ricognizione contenzioso anni 2023- 2024- 2025 ad oggi intermedi e finale redatte e prodotte agli atti dall'avv.to Luigi Muraca (Collaboratore di supporto dal 10.6.2024 a tutt' oggi (allegati 3 e 4);
4. Ricognizione contenzioso anni 2022-2025 con le sottosezioni specifiche : procedimenti avviati – transazioni – procedimenti penali (costituzioni Ente parte civile) – riconoscimenti debiti fuori bilancio ;
5. Riepilogo impegni di spesa e pagamenti effettuati distinti per anno periodo 2022-2025 .

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.